



Istituto Comprensivo di Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado "B. Croce"
66040 QUADRI (Ch)

Cod. Fisc. 81004010690 - Telefono 0872-945114 - Fax 0872-945148 - www.icquadri.it
PEC chic82600x@pec.istruzione.it - E-mail chic82600x@istruzione.it

Prot. n. 493/IV -5

Quadri 11/02/2019

CONTRATTO

Progetto : "Strategie Aree Interne"-Realizzazione di n. 2 Laboratori di Inglese

CIG: Z4A2631511 CUP:B16D17000040002

TRA

L'Istituto Comprensivo "B. Croce" di Quadri legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Giovanna Ferrante, nata a Orsogna (CH) il 01/01/1961 e domiciliato con l'attuale incarico presso L'Istituto Comprensivo "B. Croce" di Quadri con sede in via della Stazione n. 64 - 66040 Quadri Cod. fisc. §1004010690

E

la Sg.ra Caterina Rulli nata a Lanciano (CH) il 01/07/1987 e residente a Lanciano in via dei Frentani n. 68
C.F. RLLCRN87L41E435F

PREMESSO

- che il Dirigente Scolastico ha indetto, con Provvedimento n 196 IV-5 del 21/01/2019, una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 50 del 2016, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, per la realizzazione di n. 4 laboratori di inglese;
- che, a seguito di manifestazione d'interesse rivolta ai soggetti giuridici, è stata individuata Rulli Caterina, che ha presentato l'offerta pervenuta e ritenuta idonea alla realizzazione del servizio in oggetto;

VISTO

- che è stata accertata il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità richiesti dalla documentazione di gara, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50 del 2016 ;

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2 - Fonti

Le premesse, la Determina n.196 IV - 5 del21/01/2019 l'offerta presentata dall'affidatario costituiscono parte integrante del presente contratto.

L'esecuzione del presente contratto è regolato:

- dalle clausole e dai documenti richiamati nel presente contratto;

- dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, con particolare riferimento alla normativa in materia di appalti pubblici, D.Lgs. 50 del 2016, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56.

Art. 3 – Oggetto e Modalità di espletamento dell’incarico

Oggetto del presente contratto è la realizzazione di n.2 laboratori didattici di inglese nella Scuola Primaria di Villa Santa Maria, n.1 laboratorio didattico di inglese nella Scuola Primaria di Qudri di 30 ore per ogni laboratorio.

L’associazione si impegna a:

- rispettare il calendario degli incontri formativi concordato con l’Istituto;
- individuare formatori di assoluta competenza che provvederanno allo svolgimento dei laboratori;
- effettuare sostituzioni dei formatori anche in data successiva all’inizio dei corsi, restando inteso che tale sostituzione dovrà essere comunicata tempestivamente all’Istituto ed effettuata in modo da non pregiudicare la qualità dei corsi;
- compilare a fine lezione il registro di presenza e delle attività svolte, fornito dall’Istituto, che verrà riconsegnato, a fine lezione, al tutor;
- verificare gli apprendimenti intermedi e finali in collaborazione con il tutor, predisporre la relazione finale sull’intervento svolto da depositare agli atti dell’Istituto.

Art. 4 - Durata

Il presente contratto vincola l’affidatario dalla data della sua sottoscrizione.

Il presente contratto ha la durata per tutto l’a.s.2018/19.

Le attività si svolgeranno secondo un calendario concordato tra le parti.

Art. 5 – Importo e Modalità di pagamento

Il corrispettivo dovuto all’Associazione del presente contratto viene determinato, giusta offerta presentata in data 04/02/2019 e acquisita al protocollo il 04/02/2019 con il n. 395 IV - 5, in € 2.787,00 compresa IVA.

Il servizio/fornitura oggetto del presente contratto è finanziato dal Progetto Strategie aree Interne, delibere CIPE nn.9/2015, 43/2016,80/2017 e l’Accordo di programma quadro (APQ) Regione Abruzzo “Area interna –Basso Sangro Trigno” dell’11/9/2017. Il costo complessivo del Laboratorio di teatro sarà imputato al Progetto P2 – Progetti in ambito “Umanistico e sociale” del Programma Annuale 2019.

Art. 6 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Per i pagamenti di cui al precedente articolo e per gli effetti di cui alla Legge del 13 agosto 2010. N. 136, l’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge.

L’aggiudicatario si impegna a:

- utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
- registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale;
- riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il codice identificativo di gara (CIG **Z4A2631511**) e il codice unico di progetto (CUP- **B16D170000400021**);
- comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell’incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi;
- rispettare ogni obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato in questa sede.

Art. 7 Obblighi dell'esecutore del contratto

L'affidatario si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque titolo dal presente contratto, lettera di invito, offerta e piano di lavoro approvato dall'Istituto Scolastico, secondo le condizioni, modalità e termini ivi contenute senza aver diritto ad alcun compenso ulteriore oltre il corrispettivo di cui all'art. 5.

Sono a carico dell'affidatario, intendendosi ricompresi nel corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri ed i rischi relativi e/o connessi alle attività ed agli adempimenti necessari per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'espletamento delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto adempimento delle obbligazioni previste.

L'affidatario, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara e garantisce che tutte le risorse impiegate nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto sono dotate di idonea copertura assicurativa per danni riportati nell'esecuzione delle prestazioni in tutti i luoghi in cui si svolgerà la stessa.

L'affidatario si impegna a mantenere, durante l'esecuzione del contratto, un costante raccordo con l'Istituto Scolastico, e a collaborare al raggiungimento degli obiettivi.

Art. 8 - Inadempienze, ritardi e penalità

L'Istituto Scolastico si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato dall'affidatario. In caso di esecuzione irregolare, mancato rispetto di quanto espressamente indicato nella lettera di invito, nell'offerta tecnica e nel presente contratto, l'Istituto Scolastico fisserà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., comma 2, il termine di 15 gg entro cui l'affidatario dovrà adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali.

Nel caso in cui l'affidatario non provveda alla corretta e integrale esecuzione del servizio per cause ad esso imputabili, l'Istituto Scolastico avrà la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento.

In caso di interruzione dei laboratori per qualsiasi motivo non imputabile all'Amministrazione, all'Associazione saranno corrisposte solo le competenze effettivamente spettanti. Ove le attività dovessero interrompersi per qualsiasi ragione imputabile all'Associazione, l'Istituto è da ritenersi esonerato da ogni qualsivoglia obbligo economico per le prestazioni non fornite.

In caso di mancata frequenza dei laboratori da parte degli alunni, tale da determinare la chiusura anticipata dei corsi, il presente contratto deve ritenersi risolto a fare data dell'ultimo giorno di presenza degli nei corsi.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e REG. UE 2016/679, in tema di trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente atto esecutivo circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione dell'atto medesimo.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto esecutivo sono esatti e corrispondono al vero. Con il presente atto, le parti eseguiranno il trattamento dei dati necessari all'esecuzione del contratto stesso, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Con la sottoscrizione del presente atto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal medesimo decreto.

Art. 10 Risoluzione del contratto - Recesso

Costituisce causa di immediata risoluzione del contratto:

- La violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità sui flussi finanziari, di cui alla legge 13.08.2010, n. 136;
- La perdita anche di uno dei requisiti prescritti per l'affidamento del servizio;
- L'irrogazione di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- La perdita, in capo all'appaltatore, della capacità generale a stipulare con la pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- La violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte

dell'appaltatore;

- La violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti.

Nel caso di risoluzione, l'esecutore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei servizi eseguiti, oltre il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

Nel caso di risoluzione, l'Istituto Scolastico, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento di comunicazione scritta, procederà ad incamerare, a titolo di penale, il deposito cauzionale di cui al presente contratto ed all'esecuzione in danno del servizio nonché all'azione di risarcimento del danno subito e di ogni maggior danno, salvo sempre l'esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Art. 11 – Cessione del contratto

E' fatto assoluto divieto di cessione del presente contratto.

Art. 12 – Definizione delle controversie

I termini e le prescrizioni contenuti nel presente disciplinare operano di pieno diritto, senza obbligo per l'Ente appaltante della costituzione in mora del professionista.

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al conferimento dell'incarico e alla liquidazione dei compensi previsti dal disciplinare e che non si fossero potuti definire in via bonaria saranno differiti al foro di Chieti. E' esclusa la clausola arbitrale.

Art. 13 – Disposizioni finali

L'incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è dall'Amministrazione affidato e dalla Associazione accettato in solido, e sarà dalla medesima adempiuto sotto le direttive impartite dall'Amministrazione stessa.

Non essendo soggetto a registrazione obbligatoria, il presente atto verrà registrato solo "in caso d'uso" ai sensi del 2° Comma dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto.

II DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Ferrante Giovanna

30/3/2019

Rulli Caterina